

Regolamento n. 1 del 24 febbraio 2005

Il Consiglio Regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, 4° comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania;

Visto l'art. 4 della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 302/5 adottata nella seduta del 12 gennaio 2005;

EMANA

Il seguente regolamento

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4 concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate".

Art. 1

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, con propria deliberazione, individua:

- le eventuali emergenze fitosanitarie conclamate per il cui controllo è possibile usufruire degli incentivi previsti dalla L.R. 28 marzo 2002, n. 4;
- gli ambiti territoriali regionali interessati da ciascuna delle precitate emergenze;
- la priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate individuate.

2. Le emergenze fitosanitarie conclamate, di cui al precedente comma 1, rimangono tali fino a che non si sia pervenuti alla loro completa eradicazione o, almeno, al loro controllo duraturo ed efficace.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, con propria deliberazione, provvede a dichiarare cessata l'emergenza fitosanitaria, una volta che questa sia stata posta sotto controllo o eradicata, e, conseguentemente, procede a modificare l'ordine di priorità tra le emergenze fitosanitarie conclamate ancora presenti sul territorio regionale.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, con propria deliberazione, approva le eventuali variazioni che dovessero intervenire negli ambiti territoriali interessati dalle emergenze fitosanitarie conclamate, individuate come detto in precedenza.

Art. 2

1. I soggetti, di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. 28 marzo 2002, n. 4, che intendono accedere ai contributi previsti da tale legge, devono presentare il Progetto d'intervento territoriale, redatto conformemente a quanto previsto all'art. 3, comma 2 della legge de quo, relativo al controllo delle singole emergenze fitosanitarie individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 del presente regolamento.

2. Le aree del territorio colpito dall'emergenza fitosanitaria e quelle del territorio interessato alle azioni di intervento contemplate da ciascun Progetto proposto vanno specificamente riportate su carte I.G.M. 1:50.000, da allegarsi al Progetto stesso.

3. I soggetti che, ai sensi della L.R. 28 marzo 2002, n. 4 presentano un Progetto per il controllo di un'emergenza conclamata devono produrre, all'atto della presentazione di tale Progetto un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 415/2000, nella quale dichiarano le proprie capacità finanziarie ed economiche, che devono risultare congrue al fabbisogno finanziario indicato nel Progetto stesso.

4. La durata dei Progetti di intervento può essere, a seconda del tipo di emergenza fitosanitaria da controllare e delle relative metodiche di contenimento prospettate, annuale o poliennale.

5. I Progetti di intervento devono essere presentati all'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Sperimentazione, Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura

(Se.S.I.R.C.A.) - Centro Direzionale di Napoli, Is. A/6 - 80143 Napoli a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3

1. I termini per la presentazione dei Progetti di intervento territoriale riguardanti il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate scadono entro 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione nel B.U.R.C. della deliberazione di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. Per ciascuna emergenza fitosanitaria conclamata non potrà essere finanziato più di un Progetto di intervento per ciascun ambito territoriale facente parte delle diverse aree del territorio regionale che sono state dichiarate interessate all'emergenza stessa e semprechè, stante la priorità stabilita tra le diverse emergenze fitosanitarie presenti contestualmente sul territorio regionale, vi siano sufficienti risorse finanziarie disponibili.

3. Dopo il 60° giorno dalla pubblicazione nel B.U.R.C. della deliberazione che individua le emergenze fitosanitarie conclamate presenti in Campania, qualora per una determinata emergenza e/o per uno degli ambiti territoriali ad essa interessata non fossero stati finanziati Progetti di intervento, sarà possibile erogare contributi per l'incentivazione di Progetti che dovessero essere presentati e ritenuti validi, tenendo conto esclusivamente dell'ordine di presentazione degli stessi e delle disponibilità finanziarie residue.

Art. 4

1. L'esame della validità di ciascun Progetto d'intervento territoriale presentato sotto il profilo tecnico-economico, rapportato al conseguimento dell'obiettivo di un controllo duraturo ed efficace dell'emergenza fitosanitaria conclamata da esso contemplata, nonché l'eventuale scelta del Progetto più rispondente, qualora per una medesima emergenza fitosanitaria venissero presentati più Progetti, viene affidato ad un apposito "Comitato regionale tecnico-scientifico consultivo per le emergenze fitosanitarie".

2. Il "Comitato regionale tecnico-scientifico consultivo per le emergenze fitosanitarie" è composto da 13 membri più il presidente, così individuati:

- l'Assessore regionale all'Agricoltura o il Coordinatore dell'A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, che lo presiede;
- il Dirigente del Settore S.I.R.C.A. o un suo delegato;
- il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca o un suo delegato;
- il Dirigente del Servizio Fitopatologia, Agricoltura ecosostenibile, Aziende sperimentali regionali o un suo delegato;
- quattro studiosi, esperti rispettivamente nelle discipline dell'Entomologia agraria e forestale, della Patologia vegetale, della Virologia vegetale e della Fitobatteriologia, designati dai Direttori dei relativi Dipartimenti o Istituti della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II";
- quattro esperti nella materia della difesa fitosanitaria, designati dalle Organizzazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- un funzionario del Settore S.I.R.C.A., con funzioni di segretario;
- un funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca.

3. Il "Comitato" di cui ai commi 1 e 2 viene consultato dall'Assessore all'Agricoltura per:

- l'individuazione sul territorio regionale sia delle nuove emergenze fitosanitarie sia di quelle che risultano cessate, perché poste sotto controllo o eradicato;
- la determinazione tra le succitate emergenze fitosanitarie presenti contestualmente sul territorio regionale della relativa priorità, basata sull'urgenza fitosanitaria di ciascuna di esse e sullo specifico pregio delle colture interessate;
- la compilazione della graduatoria tra i Progetti presentati per una stessa emergenza e per uno stesso ambito territoriale;
- la valutazione dei risultati finali conseguiti dalle azioni di controllo fitosanitarie poste in essere ai sensi dei Progetti approvati.

4. Il "Comitato" in argomento per redigere la graduatoria sopra specificata dovrà tenere conto, essenzialmente dei seguenti elementi:

- rispondenza del Progetto ad eventuali disposizioni normative nazionali e/o "linee-guida", elaborate dal Servizio Fitosanitario Regionale e concernenti il controllo degli agenti nocivi a cui è imputabile l'emergenza fitosanitaria conclamata;
- indicazione di metodologie di intervento idonee al controllo dei summenzionati agenti nocivi, ma quanto più possibile a ridotto impatto ambientale;
- economicità dei costi che si prevede di sostenere.

5. La nomina del Comitato, di cui ai commi 1 e 2, viene fatta dal Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione di Giunta.

Art. 5

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, provvede ad:

- approvare i Progetti ritenuti ammissibili agli incentivi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.2 della L.R. 28 marzo 2002, n. 4 e per i quali esiste copertura finanziaria;
- individuare, sempre per ciascun Progetto, la percentuale di contributo a carico dell'Amministrazione regionale da erogarsi ai beneficiari prescelti.

Art 6

1. La somma annuale, stanziata per il finanziamento degli interventi di controllo fitosanitario contemplati dai singoli Progetti d'intervento approvati dalla Giunta regionale, viene liquidata ai soggetti beneficiari come di seguito enunciato:

- il 40% all'atto dell'approvazione da parte della Giunta regionale del Progetto d'intervento territoriale presentato, per il primo anno di svolgimento di tale Progetto, mentre negli anni successivi, 45 giorni prima dell'inizio degli interventi di controllo da eseguirsi in quell'anno, previa comunicazione scritta relativa a tale data prefissata per l'inizio dei lavori, che va inoltrata all'Assessorato all'Agricoltura, Settore S.I.R.C.A. da parte del beneficiario degli aiuti. Per il pagamento di questo acconto, ammontante al 40% del contributo concesso, è necessario che il beneficiario ne faccia richiesta scritta al Settore S.I.R.C.A., previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, di importo pari all'acconto da corrispondergli.

- il 40% nel corso dell'attuazione delle azioni di controllo previste per quel determinato anno dal Progetto stesso, sempre a fronte di richiesta scritta inoltrata dal soggetto beneficiario, corredata da una dettagliata relazione tecnica concernente gli interventi in corso di esecuzione e dalla documentazione necessaria a comprovare l'andamento della spesa;

- il rimanente 20% alla fine di ogni singolo anno di realizzazione degli interventi posti in essere in quella annata, previo esame da parte del Settore S.I.R.C.A. del rendiconto annuale presentato dal soggetto beneficiario, che è tenuto anche all'esibizione delle fatture quietanzate relative a tutti i beni e servizi acquistati.

2. L'Assessore all'Agricoltura, una volta approvati i singoli Progetti di intervento, può disporre in qualunque momento eventuali ispezioni, da effettuarsi per il tramite del Servizio fitosanitario Regionale, al fine di verificare l'andamento dei lavori, la cui esecuzione è stata prevista dai suddetti Progetti approvati.

Art. 7

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Campania.

24 febbraio 2005

Bassolino

¹elenco delle compagnie assicurative abilitate al rilascio delle fideiussioni è contenuto in decreti del Ministro dell'Industria, pubblicati annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.